



Comprensorio Alpino TO3

Bassa Valle Susa e Val Sangone

Sede: via Trattenero, 13 - 10050 San Giorio di Susa (TO)

Tel.: 0122640408 - E-mail: info@cato3.it - www.cato3.it

Informazioni generali sull'attività venatoria 2019/20

(Ai sensi della L.R. 5/2018, della D.G.R. n. 5-42 del 05/07/2019, della D.G.R. n. 18-128 del 26/07/2019, delle deliberazioni del Comitato di gestione e delle altre norme vigenti)

1) Nella stagione venatoria 2019/20 la caccia nel territorio del CATO3 è **esclusivamente** consentita alle **specie** e nei **periodi e nelle giornate riportati nella tabella sottostante**. È comunque **vietato l'esercizio venatorio in tutte le domeniche del mese di settembre**.

SPECIE CACCIABILI	APERTURA	CHIUSURA	GIORNATE
Cinghiale ⁽¹⁾	21 settembre	21 dicembre	Da 21/09 a 28/09: Lu-Me-Sa. Da 30/09 a 21/12 Lu-Me-Do e il solo sabato 21/12
Capriolo, tutte le classi ⁽²⁾	16 settembre	14 novembre	Lu-Gi-Sa-Do (escluse le domeniche di settembre)
Capriolo (Il periodo), solo femmine/piccoli ⁽²⁾	16 novembre	15 dicembre	Lu-Gi-Sa-Do
Camoscio ⁽²⁾	16 settembre	14 novembre	Lu-Gi-Sa-Do (escluse le domeniche di settembre)
	23 novembre	15 dicembre	Lu-Gi-Sa-Do
Cervo ⁽²⁾	17 ottobre	30 dicembre	Lu-Gi-Sa-Do
Lepre comune	21 settembre	8 dicembre	Da 21/09 a 28/09: Lu-Me-Sa Da 02/10 a 08/12 Me-Sa-Do
Coniglio selvatico	21 settembre	8 dicembre	Da 21/09 a 28/09: Lu-Me-Sa Da 02/10 a 08/12 Me-Sa-Do
Minilepre	21 settembre	18 dicembre	Da 21/09 a 28/09: Lu-Me-Sa Da 02/10 a 18/12 Me-Sa-Do
Volpe ⁽³⁾	2 ottobre	29 gennaio	Me-Sa-Do
Fagiano	21 settembre	27 novembre	Da 21/09 a 28/09: Lu-Me-Sa Da 02/10 a 27/11: Me-Sa-Do
Quaglia, Tortora	21 settembre	21 ottobre	Da 21/09 a 28/09: Lu-Me-Sa Da 02/10 a 21/10: Me-Sa-Do
Germano reale, Gallinella d'acqua, Alzavola	2 ottobre	19 gennaio	Me-Sa-Do
Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza, Ghiandaia	2 ottobre	29 gennaio	Me-Sa-Do
Beccaccia, Beccaccino	12 ottobre	8 gennaio	Me-Sa-Do
Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena	2 ottobre	8 gennaio	Me-Sa-Do
Coturnice ⁽⁴⁾ , Fagiano di monte ⁽⁴⁾	2 ottobre	27 novembre	Me-Do

È consentito effettuare un massimo di **tre** giornate di caccia settimanali con tutte le combinazioni possibili secondo il calendario di cui sopra. Gli orari di caccia consentiti sono riportati nel Tesserino regionale. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica non appena abbattuti. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

Note

(1) Prelievo consentito ai sensi delle specifiche disposizioni.

(2) Prelievo consentito ai soli cacciatori autorizzati ai sensi dello specifico regolamento.

(3) Prelievo subordinato all'approvazione del relativo piano numerico da parte della Giunta regionale e nel mese di gennaio consentito esclusivamente ai sensi dello specifico regolamento.

(4) Prelievo subordinato all'approvazione dei relativi piani numerici da parte della Giunta regionale e consentito ai soli cacciatori autorizzati ai sensi dello specifico regolamento.

Nel mese di **gennaio** la caccia in forma vagante è consentita soltanto alla volpe (esclusivamente secondo le modalità dello specifico regolamento adottato nel Comprensorio), alla beccaccia e al beccaccino, mentre nei confronti delle altre specie cacciabili riportate nel prospetto di cui sopra l'attività venatoria può essere svolta **esclusivamente da appostamento temporaneo**. Tutti i cacciatori ammessi nel CATO3 sono autorizzati all'uso dei cani per le forme di caccia per cui è consentito avvalersene. Ai sensi della legge

regionale n. 5/2018, art. 23, è vietato usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e della caccia con cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

2) Il carniere giornaliero e stagionale è normato dal punto 2 del Calendario venatorio regionale 2019/20 nei termini seguenti. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune;
- otto capi delle specie migratorie di cui non più di due beccacce, cinque tortore e cinque quaglie.

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: venticinque capi annuali, con il limite di cinque capi giornalieri in deroga al limite di due capi;
- b) coturnice, fagiano di monte: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di due capi giornalieri per la coturnice e di un capo giornaliero per il fagiano di monte;
- c) lepre comune: cinque capi annuali;
- d) fagiano: trenta capi annuali;
- e) minilepre: settanta capi annuali con il limite di venticinque capi giornalieri in deroga al limite di due capi;
- f) coniglio selvatico, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: cinquanta capi annuali per specie con il limite di dieci capi giornalieri per specie in deroga al limite di due capi.

Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani selettivi approvati dalla Giunta regionale.

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle sopra elencate non superiore a cinquanta di cui non più di dieci beccacce, venti tortore e venti quaglie.

3) L'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i mezzi riportati al punto 5 del Calendario venatorio regionale 2019/20 e ai sensi degli specifici regolamenti comprensoriali. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce ad eccezione della sola caccia al cinghiale per la quale possono contenere fino a cinque cartucce;

4) Durante l'esercizio venatorio, ai sensi della L.R. 5/2018, è **obbligatorio indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità**. L'obbligo è previsto per tutte le forme di caccia.

5) Si ricorda che ai sensi della Legge 353 del 21/11/2000 la caccia è vietata per 10 anni sui soprassuoli delle zone boscate percorse da incendio. Presso i Comuni, come previsto dalla normativa, è presente apposito catasto di queste aree, elaborato anche a seguito dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale. Relativamente ai grossi incendi dell'autunno 2017, sul sito internet comprensoriale e presso gli uffici sono disponibili le cartine con la delimitazione delle aree complessivamente percorse dal fuoco; il divieto di caccia vige solo nelle zone boscate comprese all'interno di quel perimetro. Per maggiori dettagli consultare l'apposita informativa sull'home page del sito internet.

6) Nei **Siti di interesse comunitario (SIC) ricadenti nel CATO3** (IT1110081 Monte Musinè e Laghi di Caselette, IT1110055 Arnodera – Colle Montabone, IT1110030 Oasi xerothermiche della Val di Susa-Orrido di Chianocco, IT1110039 Rocciamelone) è **vietato**:

- a) **utilizzare munizionamento al piombo per qualsiasi forma di caccia;**
- b) praticare la battuta o la braccata con più di 4 cani;
- c) prelevare la coturnice e il fagiano di monte, ad eccezione del SIC Rocciamelone dove è invece consentito in quanto sono stati effettuati i censimenti;
- d) effettuare foraggiamento dissuasivo e attrattivo;
- e) cacciare in forma vagante nel mese di gennaio in giornate diverse da mercoledì e domenica ad eccezione degli ungulati.

Si ricorda che **le zone non sono tabellate** dagli enti gestori di queste aree (il CATO3 non ha competenza in materia). Le cartine dettagliate delle singole aree sono pubblicate sul sito internet www.cato3.it e sono disponibili in copia presso gli uffici.

7) Per la stagione 2019/20 non è in vigore alcuna area di caccia specifica (ACS) nel territorio del CATO3.

8) Su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve è consentito esclusivamente il prelievo degli ungulati e della volpe. La caccia alle altre specie è vietata.

9) Per la specie volpe, essendo previsto un piano numerico di prelievo, l'abbattimento di ogni capo deve essere comunicato il giorno stesso presso i Centri di controllo oppure telefonando in ufficio o ai dipendenti del Comprensorio. Tutti i cacciatori ammessi all'esercizio venatorio nel CATO3 sono nominativamente autorizzati, a seguito di specifica delibera del Comitato di gestione, anche all'uso del **fucile a canna ad anima rigata per il prelievo della volpe esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica**. Nella giornata del sabato l'uso del fucile a canna ad anima rigata per il prelievo della volpe è consentito

esclusivamente ai cacciatori in possesso di autorizzazione al prelievo selettivo degli ungulati. Per la caccia alla volpe nel mese di gennaio, come ogni anno, sarà pubblicato nelle bacheche e sul sito internet del CATO3 uno specifico Regolamento per la caccia a squadre.

10) I rimborsi delle quote relative alla caccia di selezione della stagione 2019/20 potranno essere ritirati esclusivamente a partire dal 14/01/2020 ed entro il 29/02/2020 presso gli uffici del Comprensorio (dopo tale data scadrà il diritto a ricevere il rimborso).

11) I centri di controllo sono situati presso le sedi comprensoriali (San Giorio di Susa: via Trattenero 13; Giaveno: via Condove 19) e saranno aperti nei seguenti periodi e orari:

dal 16 settembre al 28 settembre: dalle ore 16,30 alle ore 20,30 nelle giornate di lunedì, giovedì e sabato.

dal 2 ottobre al 27 novembre:

mercoledì: dalle ore 17,00 alle ore 19,00 (ora legale) e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 (ora solare);

dal 30 settembre al 22 dicembre:

lunedì e giovedì: dalle ore 18,00 alle ore 20,00 (ora legale) e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 (ora solare);

sabato: dalle ore 17,00 alle ore 20,00 (ora legale) e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 (ora solare);

domenica: dalle ore 16,00 alle ore 20,00 (ora legale) e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 (ora solare);

dal 23 dicembre al 30 dicembre: sarà aperto esclusivamente il centro di controllo di San Giorio dalle ore 17,00 alle ore 19,00 (lunedì, giovedì, sabato e domenica).

Si ricorda l'obbligo di presentare il capo **totalmente eviscerato**. In caso di ritardo per causa di forza maggiore è necessario avvisare uno dei dipendenti del CA per accordarsi sulle modalità di controllo del capo.

12) Come previsto del calendario venatorio regionale 2019/20, al termine della stagione venatoria ogni cacciatore è tenuto a compilare la **scheda riepilogativa** consegnatagli all'atto del ritiro del tesserino ed a trasmetterla al Comprensorio, entro il **29 febbraio**. Si richiede di annotare sul retro della scheda riepilogativa gli eventuali abbattimenti di avifauna effettuati all'interno dei SIC ricadenti nel territorio comprensoriale. Al fine di collaborare con le attività di ripopolamento del Comprensorio, si invita inoltre a consegnare alla sede del CA eventuali contrassegni riscontrati sui capi abbattuti appartenenti alle specie lepree e fagiano comunicando anche la località di abbattimento.

13) Tutti i contrassegni non utilizzati per la caccia agli ungulati ed alla tipica fauna alpina, dovranno essere restituiti alla sede del CATO3 congiuntamente alla scheda di cui al punto precedente e/o comunque **entro e non oltre il 31 marzo 2020**. La mancata o ritardata restituzione di quanto sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della L.R. 5/2018.

14) Si ricorda che sono obbligatori la ricerca e il recupero dei capi eventualmente feriti. Se il capo ferito entra in un'area protetta è necessario informare tempestivamente il personale dell'Ente di gestione per attivarne la collaborazione. Sul sito internet comprensoriale sono riportati i nominativi e i recapiti telefonici di conduttori di cani da traccia abilitati al recupero disponibili ad intervenire gratuitamente sul territorio del Comprensorio per aiutare nella ricerca del capo i cacciatori che lo richiedano. Si invita inoltre a prendere visione dell'informativa su questo argomento pubblicata nella sezione Piani prelievo.

15) L'attività di addestramento cani è consentita in tutto il territorio comprensoriale dal 1° settembre fino al 19 settembre compreso, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

16) Presso gli uffici è sempre in distribuzione la cartina del Comprensorio Alpino TO3 in grande formato, al costo di € 5,00 quale rimborso delle spese di realizzazione.

17) Si richiama l'attenzione al rispetto delle distanze minime di sicurezza per quanto riguarda l'esercizio dell'attività venatoria; in particolare si invita alla massima prudenza non solo in prossimità di centri abitati ma anche di case/cascine isolate al fine di evitare qualsiasi rischio di incidenti. A riguardo, s'invita a consultare l'avviso pubblicato sul sito web (http://www.cato3.it/admin_files/file/avviso_distanze_sicurezza.pdf).



Comprensorio Alpino TO3

Bassa Valle Susa e Val Sangone

Sede: via Trattenero, 13 - 10050 San Giorio di Susa (TO)

Tel.: 0122640408 - E-mail: info@cato3.it - www.cato3.it

Disposizioni per il prelievo del cinghiale 2019/20

(Regolamento adottato ai sensi del Calendario venatorio regionale 2019/20 e delle vigenti Linee guida in materia)

1. La caccia al cinghiale può essere esercitata da tutti i cacciatori ammessi nel CATO3, su tutto il territorio venabile, dal **21 settembre** al **21 dicembre esclusivamente** nelle giornate di **lunedì, mercoledì e domenica** tranne che nel mese di settembre quando al posto della domenica, in cui la caccia è vietata dalla legge regionale n. 5/2018, viene autorizzata la caccia al sabato nei giorni **21 e 28 settembre**. Inoltre, visto che il calendario venatorio regionale prevede la chiusura della caccia al cinghiale **sabato 21 dicembre**, nell'ultima settimana di caccia al cinghiale i giorni consentiti saranno lunedì, mercoledì e sabato.
2. Il numero massimo di giornate settimanali di caccia al cinghiale per ogni cacciatore è pari a tre; in questo limite devono essere considerate anche le eventuali giornate dedicate ad altre forme di caccia ed esercitate il sabato e/o il giovedì.
3. Il prelievo del cinghiale è consentito sia con canna ad anima liscia (di calibro non superiore al 12), sia con canna ad anima rigata (di calibro non inferiore a mm 6). I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica possono contenere fino a cinque cartucce esclusivamente per la caccia al cinghiale. L'uso del cannocchiale non è obbligatorio. È altresì consentito l'utilizzo dei cani e l'attività venatoria può essere esercitata individualmente (alla cerca o all'aspetto) o a squadre con ogni forma prevista dalla normativa vigente (braccata, battuta, girata).
4. Nei SIC è vietato praticare la battuta o la braccata con più di 4 cani e l'utilizzo del munizionamento a piombo.
5. Nella stagione venatoria 2019/20 ogni cacciatore può abbattere un numero massimo di **25 cinghiali**, con il limite giornaliero di 5 capi, in deroga al punto 2.1. del Calendario venatorio regionale.

MONITORAGGIO TRICHINELLOSI

6. L'esame delle carni di cinghiale, al fine di evitare il possibile insorgere di casi di trichinellosi umana, è obbligatorio ai sensi delle norme regionali vigenti.
7. Un pezzo di diaframma di almeno 10 grammi (all'incirca cm 5 x 3) di ogni cinghiale abbattuto deve essere consegnato esclusivamente presso i centri di controllo comprensoriali il giorno dell'abbattimento o al massimo nella prima giornata utile di apertura del centro.
8. Il campione di diaframma deve essere consegnato in un sacchetto da freezer e, se non consegnato lo stesso giorno dell'abbattimento, deve essere conservato in frigorifero.
9. Sarà cura del Comprensorio consegnare i campioni all'ASL per le successive analisi di laboratorio eseguite dall'istituto Zooprofilattico.
10. Al momento della consegna del sacchetto al centro di controllo è necessario comunicare cognome e nome dell'abbattitore, data e Comune dell'abbattimento, sesso e classe d'età (esclusivamente o adulto o giovane) del cinghiale.

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

11. Ai sensi della normativa vigente il cinghiale è di proprietà di chi lo abbatte.
12. Al fine di evitare ogni possibile contestazione si stabilisce che:
 - a) tra un'area di battuta e l'altra, ovvero tra l'operato di due squadre differenti, deve risultare una distanza di almeno 300 metri;
 - b) il cacciatore o la squadra che arrivano per primi nella località prescelta per la battuta di caccia hanno diritto a cacciare in quella zona senza il disturbo di altre squadre di cacciatori.
13. Durante l'esercizio venatorio, ai sensi della L.R. 5/2018, è **obbligatorio indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità**.
14. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle leggi vigenti.